

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2023, n. 1724

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X - Azione 10.7 "Azioni di sistema". Recepimento ACCORDO in CONFERENZA STATO REGIONI del 21/12/2022 "ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA"

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione, Prof. Sebastiano Leo, su indirizzo dello stesso e sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria PO Francesca De Rocco, confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione Avv. Monica Calzetta, propone quanto segue:

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18/06/2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18/06/2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20/12/2012;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi sperimentali”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1323 del 02/08/2017, “Approvazione nuove disposizioni per il Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati”

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 879 del 29/05/2018, pubblicata sul BURP n. 84 del 25/06/2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati” di cui alla DGR n.1323/2017 - Approvazione modifiche.”

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Normedi settore” (RRQPN);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 28/03/2022 “Recepimento ACCORDO in CONFERENZA STATO REGIONI del 03/11/2021 “Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15/06/2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 03/07/2023 recante “ D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.”

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio; Vista la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Presa d’atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.

Premesso che:

- con DPCM del 01 marzo 2020 e successivo DPCM 4 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- Con DGR n. 874 del 11/06/2020 “Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e

Province Autonome” si recepiscono gli accordi nazionali per consentire fino al perdurare dell'emergenza COVID l'attivazione in FAD delle materie teoriche e lo svolgimento degli esami dei corsi di formazione regolamentata;

- Con A.D n. 795 del 29/04/2021 “Riavvio in presenza delle attività finanziate in esito ad avvisi pubblici e di quelle avviate in ottemperanza alle linee guida per le attività autonomamente finanziate riconosciute/autorizzate dalla Sezione Formazione Professionale” è stata concessa la facoltà di riprendere le attività formative in presenza o di proseguirle in FAD;
- Con DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, lo stato d'emergenza nazionale è stato prorogato fino al 31/03/2022;

Atteso che

- durante tutta la fase di emergenza sanitaria connessa alla gestione e al contenimento del contagio da COVID-19, è stato consentito agli Organismi formativi di attivare in modalità FAD percorsi formativi a valere su misure finanziate con fondi strutturali e percorsi regolarmente riconosciuti ai sensi della DGR 879/2018;
- sul territorio regionale sono state fornite specifiche disposizioni, dettagliate in numerosi atti dell'amministrazione, per disciplinare e standardizzare le modalità di attivazione delle attività formative in modalità FAD sincrona, asincrona e mista;
- lo stato d'emergenza è stato proclamato con DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 fino al 31/03/2022, successivamente il Governo centrale ha previsto un graduale ritorno di tutte le attività produttive in presenza, ivi comprese le attività di istruzione e formazione;
- Le Regioni e le Province Autonome, successivamente alla suddetta data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, hanno condiviso l'opportunità di individuare elementi minimi comuni relativi alle modalità di erogazione della Formazione a Distanza (FAD) nei percorsi di formazione professionale regionale al fine di valorizzare le lezioni apprese durante la fase pandemica e considerare il tema dell'E-learning (Blended) come asset imprescindibile di un sistema formativo moderno

Tenuto conto che :

- l'impiego delle nuove tecnologie nello svolgimento delle attività formative apre alla possibilità di una maggiore accessibilità a tutta l'offerta formativa da parte dei cittadini attraverso:
 - o una maggiore attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita, tempi di lavoro e tempi della formazione;
 - o la riduzione delle disparità rinveniente dalla residenza degli allievi in aree montane e rurali o non adeguatamente coperte dai servizi pubblici di trasporto;
 - o il contrasto alla dispersione degli allievi in condizione di fragilità
- il ricorso all'utilizzo di strumenti tecnologici deve necessariamente essere bilanciata dalle esigenze di tracciabilità e monitoraggio delle attività formative a salvaguardia della componente di professionalità e qualità del sistema formativo;
- tale esigenza presuppone il ricorso ad un insieme di regole condivise e applicabili a tutti gli ambiti della formazione per non creare differenti modalità di erogazione in base alla finalità dell'intervento formativo proposto

Preso atto che:

- Con **DGR n. 410 del 28/03/2022**, la Regione puglia ha recepito l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome' sulle Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome è stato individuando il campo di applicazione, i contenuti, le percentuali e le modalità di utilizzo della FAD nei percorsi formativi di accesso alle professioni (c.d. regolamentata);
- il succitato accordo e il relativo recepimento riguardano i percorsi per l'accesso alle professioni regolamentate e non i percorsi finalizzati all'acquisizione di qualificazioni inserite nel RRFP (Repertorio regionale delle figure professionali);
- le esigenze manifestate dal territorio, dagli operatori del settore e dai cittadini richiedono un'estensione del ricorso alla formazione a distanza FAD (SINCRONA, ASINCRONA e MISTA) anche per i percorsi afferenti al RRFP che consenta di fruire di tutta l'offerta formativa regionale in maniera accessibile e modulata;

Tutto ciò premesso e considerato, si ravvisa la necessità :

- **DI RECEPIRE** l' " ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA", ALLEGATO A (di n.4 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI CONSENTIRE** l'applicazione dell' Accordo in modalità flessibile e conforme alla natura degli specifici interventi formativi programmati dall' Amministrazione secondo le indicazioni che saranno oggetto di appositi Atti del Dirigente della Sezione Formazione;
- **DI CONSENTIRE** la prosecuzione dei percorsi formativi, già programmati e/o autorizzati/riconosciuti in data precedente al recepimento dell'Accordo nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento del rilascio dell' approvazione, fino alla loro naturale conclusione;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. **DI RECEPIRE** l' "ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA", ALLEGATO A (di n.4 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI CONSENTIRE** l'applicazione dell' Accordo in modalità flessibile e conforme alla natura degli specifici interventi formativi programmati dall' Amministrazione secondo le indicazioni che saranno oggetto di appositi Atti del Dirigente della Sezione Formazione;
4. **DI CONSENTIRE** la prosecuzione dei percorsi formativi, già programmati e/o autorizzati/riconosciuti in data precedente al recepimento dell'Accordo nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento del rilascio dell' approvazione, fino alla loro naturale conclusione ;
5. **DI DEMANDARE** alla Dirigente della Sezione Formazione ogni adempimento consequenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Provvedimenti" del sito istituzionale della Regione Puglia, a cura della Sezione Formazione;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. 18/2023;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Francesca De Rocco

La Dirigente della Sezione Formazione

Avv. Monica Calzetta

"Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021."

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione

Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA

*udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge*

DELIBERA

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. **DI RECEPIRE** l' " ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA", ALLEGATO A (di n.4 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI CONSENTIRE** l'applicazione dell' Accordo in modalità flessibile e conforme alla natura degli specifici interventi formativi programmati dall' Amministrazione secondo le indicazioni che saranno oggetto di eventuali appositi Atti del Dirigente della Sezione;
4. **DI CONSENTIRE** la prosecuzione dei percorsi formativi, già programmati e/o autorizzati/riconosciuti in data precedente al recepimento dell'Accordo nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento del rilascio dell' approvazione, fino alla loro naturale conclusione ;
5. **DI DEMANDARE** alla Dirigente della Sezione Formazione ogni adempimento consequenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Provvedimenti" del sito istituzionale della Regione Puglia, a cura della Sezione Formazione;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. 18/2023;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE



allegato A

22/230/CR6/C17

**ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA
FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI FORMAZIONE NON
REGOLAMENTATA**

PREMESSA

Le Regioni e le Province Autonome, successivamente al 31 marzo 2022, data della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, hanno condiviso l'individuazione di elementi minimi comuni e di dotarsi di Linee Guida relative alle modalità di erogazione della Formazione a Distanza (FAD) nei percorsi di formazione professionale regionale non regolamentata. A tal fine, hanno ravvisato di valorizzare le lezioni apprese durante la fase pandemica per garantire la prosecuzione delle attività formative a distanza e di considerare il tema dell'*E-learning (Blended)* nella dimensione di asset imprescindibile di un sistema formativo moderno, in grado di adattarsi alle sfide dei mercati e all'obiettivo di garantire il massimo coinvolgimento delle persone.

Le presenti Linee Guida, adottate sulla scorta delle richieste venute dai territori, dagli operatori del settore e dagli allievi, nonché in considerazione dell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021 su "Linee Guida per l'utilizzo della formazione a distanza (FAD) nelle professioni regolamentate nella fase a regime", risultano funzionali per fornire agli operatori del sistema della formazione regionale indicazioni basate su indirizzi condivisi.

PRINCIPI GENERALI

Gli indirizzi operativi contenuti nel presente provvedimento favoriscono l'impiego delle nuove tecnologie che, nello svolgimento delle attività formative, rivestono una funzione di rilievo. L'utilizzo di piattaforme informatiche sempre più sofisticate offre un'opportunità che va colta, dal momento che apre alla possibilità di una maggiore accessibilità all'offerta formativa da parte dei cittadini.

Le soluzioni tecnologiche, infatti, anche nella prospettiva della transizione ecologica e digitale, consentono:

- di bilanciare i pesi delle attività formative in presenza e a distanza, così da modellare l'offerta sulle esigenze delle persone e sui bisogni di conciliazione tra tempi di vita, tempi di lavoro e tempi della formazione (e soddisfare, ad esempio, le necessità del genitore che avrà bisogno di conciliare i tempi della vita familiare con le esigenze formative, avvalendosi della FAD);
- di sostenere il più ampio accesso delle persone riducendo le disparità, a titolo di esempio per le persone residenti in aree montane e rurali o non adeguatamente coperte dai servizi pubblici di trasporto;

- di ridurre le emissioni legate alla mobilità degli allievi;
- di raggiungere platee più vaste e complesse di partecipanti alle attività formative e, in un'ottica antidispersione, di recuperare gli studenti più fragili.

D'altro canto, occorre garantire che l'utilizzo degli strumenti tecnologici:

- tuteli sia le persone che, per ragioni oggettive o soggettive, non sono nelle condizioni di poterne fruire, sia quelle che continuano a trarre maggiori vantaggi da una formazione in presenza caratterizzata dal rapporto umano diretto e da uno spazio fisico dedicato, come ad esempio i giovani;
- salvaguardi la componente professionalizzante e l'effettivo ricorso a metodologie formative laboratoriali; assicuri accuratezza in termini di monitoraggio e tracciabilità delle attività, visto il concorso di finanziamenti pubblici, e quindi contribuisca alla stessa qualità della formazione;
- si concili con il principio della "territorialità", ossia con la doppia esigenza che le Regioni devono tenere presente quando programmano le politiche di sviluppo territoriale, tra cui quelle formative che mirano alla promozione dell'accrescimento delle competenze dei cittadini e dei lavoratori. Si tratta sia di offrire servizi rispondenti ai molteplici bisogni delle persone e delle imprese presenti sui territori, sia di rafforzare il legame tra le persone, le imprese e i territori, sui quali tali servizi vengono programmati e offerti, proprio per agevolarne lo sviluppo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida riguardano i percorsi della formazione, compresi i percorsi per l'acquisizione di qualificazioni inserite nei repertori regionali, mentre non riguardano i percorsi per l'accesso alle professioni regolamentate, già regolati dalle citate Linee Guida, oggetto di Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021.

DEFINIZIONI

Formazione a distanza (FAD): per FAD si intende un'attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. In questo documento l'acronimo FAD indica la modalità di svolgimento a distanza (FAD in senso stretto e *E-learning*¹), sincrona e asincrona, applicata all'attività formativa. Non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), *cd-rom* multimediali e similari.

¹ Per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

La FAD prevista dai provvedimenti regionali può essere erogata in:

1. **Modalità Sincrona:** modalità di svolgimento della formazione contemporanea alla formazione erogata in presenza con strumenti telematici e guidati da un docente/formatore. Alla erogazione delle attività formative in modalità sincrona sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per la formazione tout court.
2. **Modalità Asincrona:** modalità che consente l'accesso da parte del discente in qualsiasi momento e in modo del tutto autonomo; è una componente della formazione che può essere prevista in casi limitati, con percentuali inferiori alla FAD sincrona, per tipologie di attività determinate. Alla erogazione delle attività formative in modalità asincrona è spesso associata una assistenza finalizzata a facilitare gli utenti sotto il profilo sia tecnico-informatico sia contenutistico: a tali tipi di assistenza sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per il tutoraggio.
3. **Modalità ibrida:** consiste nell'erogazione della formazione ad allievi in presenza e, simultaneamente, ad allievi collegati da remoto in FAD sincrona.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le **percentuali di FAD** possono variare in base alla tipologia di attività formativa o anche sulla base della categoria dei destinatari e **si attestano sul riconoscimento di percentuali massime, fino al 50% del monte ore teorico**, definite in appositi dispositivi regionali.

Le attività di formazione laboratoriale, i tirocini curriculari (*stage*) e gli esami vengono effettuati in presenza.

La FAD può essere esclusa o applicata in percentuale più limitata ad alcune tipologie di attività o per categorie di destinatari. I dispositivi regionali possono quindi individuare casi specifici. Per la fascia di età giovanile, in particolare per i percorsi di IeFP, in analogia con quanto previsto per la scuola, la FAD è esclusa; tuttavia, è prevista in linea di massima solo in chiave antidispersione e a tutela degli studenti fragili.

Al fine di limitare i motivi di esclusione dalle opportunità formative, ai destinatari vengono assicurate le più ampie **possibilità di partecipazione alle attività formative in presenza**. Va favorita l'accessibilità ai servizi in presenza per le persone che non possono o non intendono fruire dei servizi a distanza.

La FAD può essere riconosciuta in percentuali maggiori, anche fino al 100%:

- **rispetto a esigenze di carattere individuale**, in particolare per persone con condizioni sociali specifiche o esigenze di salute; per favorire la conciliazione, in particolare intesa come strumento utile a ridurre il divario di genere; per favorire l'accesso e la prossimità dei servizi; per favorire e sostenere l'accesso alla formazione permanente degli adulti;
- **rispetto a esigenze di programmazione territoriale**, per favorire lo sviluppo delle aree montane e rurali e promuovere l'accesso all'offerta formativa;
- **rispetto a particolari caratteristiche delle organizzazioni d'impresa**, come nei

dispositivi sulla formazione continua rivolta alle aziende che hanno adottato lo *smart working* come modalità autonoma e formalizzata di organizzazione delle attività; nell'apprendistato professionalizzante; nella formazione per la creazione d'impresa; nelle iniziative di formazione per lavoratori a carattere sperimentale.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza o a fronte di stati eccezionali, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese.

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano all'offerta formativa programmata entro tre mesi dalla data di approvazione dell'Accordo stesso.

I percorsi formativi, già programmati e/o autorizzati/riconosciuti in data precedente al recepimento dell'Accordo da parte della singola Regione/Provincia Autonoma, sono realizzati nel rispetto delle disposizioni approvate dalla singola Regione/Provincia autonoma, fino alla loro naturale conclusione e comunque non oltre il 31 agosto 2023 (fatte salve specifiche previsioni a tutela del completamento dei percorsi da parte delle persone).

Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a condividere le informazioni sul recepimento dell'Accordo nonché sullo stato di attuazione.

Roma, 21 dicembre 2022